

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 18 a iniziativa dei Consiglieri Leonardi,
Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, Putzu

RIMBORSO DELLE SPESE A SUPPORTO DELLE CURE ONCOLOGICHE

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge è volta a tutelare i soggetti in condizione di fragilità, determinata da neoplasia, anche mediante la concessione di benefici di natura economica a supporto di specifiche spese, debitamente documentate, sostenute da tali soggetti per cure contro la patologia oncologica.

Tale proposta, in particolare, intende ripristinare le disposizioni della legge regionale 18 giugno 1987, n. 30 (Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico) abrogata, nella scorsa legislatura, dalla legge regionale 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale).

Nonostante l'abrogazione, la Giunta regionale, con deliberazione n. 531 dell'8 maggio 2019, ha introdotto in via amministrativa un "contributo di solidarietà", consistente nel rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute dai malati per le necessità di cura. La Giunta regionale, inoltre, con deliberazione n. 559 del 13 maggio 2019, ha integrato la precedente, disponendo, a copertura della spesa, uno stanziamento di euro 450.000,00.

In sede di applicazione di tali disposizioni della Giunta regionale si sono verificate significative criticità riconducibili ad una varietà di fattori e, in particolare, alla varietà della casistica e alla complessità della procedura.

E' necessario, quindi, un tempestivo intervento legislativo che definisca la materia in modo puntuale, anche in considerazione della riorganizzazione intervenuta nel corso degli anni nel sistema dei servizi sanitari regionali.

E' ciò che si propone questa proposta di legge che, nello specifico, è rivolta ai soggetti residenti nei comuni della Regione Marche, affetti da neoplasia, che devono sottoporsi a trattamenti radioterapici e chemioterapici, nonché ad altre prestazioni terapeutiche e chirurgiche finalizzate alle cure oncologiche.

La proposta prevede il rimborso, a tali soggetti, delle spese di viaggio, dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura, effettuato o con mezzi propri o di terzi e, in tal caso, viene rimborsato un quinto del costo del carburante, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso, oppure con mezzi di trasporto pubblico. Le spese di viaggio sono rimborsate anche nel caso di utilizzo del taxi sanitario o dell'autambulanza. Riguardo al taxi sanitario si precisa che, di norma, tale modalità di trasporto potrà essere utilizzata da pazienti che non hanno un mezzo privato o che, a causa delle condizioni cliniche, non possono usare i normali mezzi di trasporto pubblico o privato; qualora sussistano particolari condizioni cliniche potrà essere richiesto il rimborso per l'utilizzo dell'autoambulanza, ovviamente nei casi in cui tale onere non è a carico del servizio sanitario regionale ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 29 marzo 2017, concernente i criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario.

La proposta prevede poi il rimborso delle spese di vitto e alloggio nel luogo di cura, limitatamente al periodo necessario per effettuare le prestazioni, nella misura del settanta per cento, per un importo massimo annuale pari ad euro 1.000,00; prevede, altresì, anche il rimborso delle spese per un eventuale accompagnatore, qualora la sua presenza sia riconosciuta necessaria dall'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). Anche in tal caso l'ammontare massimo del rimborso non dovrà superare, nel corso dell'anno, la somma di euro 1.000,00.

Per l'attuazione della legge è previsto lo stanziamento, per l'anno 2021, di una somma pari a euro 2.000.000,00 e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di una somma pari a euro 2.450.000,00.

La proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 individua la finalità della legge.

L'articolo 2 disciplina il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nel luogo di cura, nonché il rimborso delle spese sostenute per un eventuale accompagnatore.

L'articolo 3 demanda alla Giunta regionale l'attuazione della legge; la deliberazione dovrà essere adottata previo parere della Commissione assembleare permanente e, in particolare, dovrà indicare le prestazioni, finalizzate alla cura della patologia oncologica, che dovranno essere rimborsate; ad esempio, le visite specialistiche, gli esami diagnostici, le prestazioni pre e post ricovero, i trattamenti riabilitativi, ecc..

L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria per il triennio 2021- 2023 e rinvia, per gli anni successivi al 2023, alla legge di bilancio.

L'articolo 5 disciplina la fase transitoria, stabilendo la data di cessazione degli effetti delle deliberazioni della Giunta regionale n. 531/2019 e n. 559/2019.

L'articolo 6 dispone la dichiarazione d'urgenza.

